

N. 7/2013 R.G. Fall. sub. 4

IL TRIBUNALE DI TREVISO - SEZIONE SECONDA CIVILE

riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati;

dott. Antonello Fabbro Presidente

dott. ssa Caterina Passarelli, Giudice rel.

dott.ssa Elena Rossi Giudice

sul ricorso ex art. 26 l.f. proposto da

[redacted] (Avv. [redacted] e [redacted])
contro

il [redacted] srl (Avv. [redacted])

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Decna srl ha chiesto la revoca del provvedimento emesso il 21/10/2013 dal Giudice Delegato di rigetto dell'istanza di sospensione della vendita dei beni mobili relativi all'azienda appartenente al fallimento avendo stipulato un contratto di affitto di azienda con la fallita in bonis, contratto tuttora valido non essendo il curatore receduto entro il termine di cui all'art. 79 l.f. ed avendo anzi richiesto il pagamento di canoni di affitto con scadenza posteriore al fallimento, manifestando in tal modo la chiara volontà di volere proseguire nel rapporto contrattuale. Ora, il contratto di affitto di azienda (doc. 2 ricorrente) non è opponibile alla curatela, in quanto privo di data certa. Infatti, reca il timbro postale solo sul primo foglio, che non forma corpo unico con il resto della scrittura privata (v. Cass. 8438/2012). Il contratto, inoltre, non è mai stato iscritto al registro delle Imprese, ed anche per tale ragione, in forza del disposto di cui all'art. 45 l. Fall., non è

Fallimento Società

opponibile alla massa.

Il curatore non ha mai manifestato l'inequivoca volontà di proseguire nel rapporto, tant'è vero che a pochi giorni di distanza dal fallimento prese possesso dell'azienda apponendovi i sigilli. E a fronte di tale condotta il [redacted] non ha proposto reclamo, né un'istanza ex art. 87 bis l. Fall., rendendo anzi una dichiarazione confessoria circa il fatto che in realtà non era subentrata in tutti i rapporti aziendali (doc. 1 resistenze).

La richiesta di pagamento del 6/3/2013 (doc. 3 ricorrente), posta dalla ricorrente a fondamento della tesi secondo cui il curatore era subentrato nel contratto, contiene una chiara indicazione della volontà contraria che ispirava la condotta dell'organo fallimentare posto che in essa il curatore affermava che i contratti (stipulati con [redacted] e con [redacted] r.l.) erano "operanti sino alla data del dichiarato fallimento" e che apparivano "artificiosi e carenti di elementi essenziali propri del contratto di affitto di azienda"; è pur vero che venivano richieste le somme di cui alle fatture emesse, tuttavia, ciò avveniva sulla base delle risultanze contabili e, in ogni caso, a detta richiesta seguiva quella di carattere risarcitorio per l'utilizzo del compendio aziendale (v. doc. 3 res.).

Infine il contratto prevedeva espressamente che la sua prosecuzione fosse subordinata, in caso di fallimento, all'esplicito consenso del curatore (art. 12).

Per tali motivi il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

p. q. m.

Il Tribunale

rigetta il ricorso.

condannare [redacted] a rifondere al fallimento [redacted] le spese del
procedimento, che liquida in € 7.000,00 per compenso, € 94,60 per spese, € 3,54
per anticipazioni, oltre a spese generali, c.p. e iva.

Treviso, 24/12/13

Il Giudice relatore

Caterina Passaroli

IL DIRETTORE UFFICIALE
Marisa BARBOLLA

Procedimento n.

Deposito in cancelleria

il 2-1-2014

Il Cancelliere

IL PRESIDENTE

dott. Antonello Fabbro

Fallimenti e Società.it